

**YOU'LL
NEVER
WORK
ALONE**



young@sgbcisl.it

www.facebook.com/youngsgbcisl

Bolzano	Bressanone	Merano	Brunico
Via Siemens 23	Bastioni Maggiori 7	Via Mainardo 2	Via Stegona 8
Tel. 0471 568431	Tel. 0472 836151	Tel. 0473 230242	Tel. 0474 375200

GUT ZU WISSEN

BUONO A SAPERSI



**Lavorare in estate –
ecco come!**

Vorresti raccogliere esperienze lavorative durante le vacanze estive e guadagnare un po' di soldi? Esistono diversi modi per farlo. Ecco qui una breve panoramica sulle diverse forme di impiego e le relative disposizioni.

Essere informati è importante!

Tirocinio estivo

Scopo	<ul style="list-style-type: none"> I tirocini hanno lo scopo di facilitare l'orientamento e le scelte professionali, raccogliendo esperienze dirette nel mondo del lavoro. <ul style="list-style-type: none"> La finalità non è la prestazione lavorativa in sé, ma l'orientamento e la formazione sul posto di lavoro.
Età e presupposti	<ul style="list-style-type: none"> età minima = 15 anni** il/la tirocinante deve frequentare la scuola/l'università o averla conclusa da non più di 12 mesi il/la tirocinante non deve aver già stipulato nel passato un contratto di lavoro con le stesse mansioni oppure avere già effettuato tirocini per una durata complessiva superiore a 10 mesi
Durata	<ul style="list-style-type: none"> per studenti/esse di scuola superiore: almeno 2 settimane e al massimo 3 mesi (nei mesi di giugno fino a fine settembre) per studenti/esse universitari/e e laureati/e: almeno 2 settimane e al massimo 6 mesi (anche durante l'anno) La durata del tirocinio può eccezionalmente essere prolungata fino a 4 (per studenti/esse di scuola superiore) e 10 mesi (per studenti/esse universitari/e) su base di una richiesta motivata dell'azienda.
Natura	<ul style="list-style-type: none"> non costituisce un rapporto di lavoro, in ogni caso l'azienda deve provvedere alla comunicazione all'Ufficio del Lavoro
Retribuzione	<p>Può essere concordata l'erogazione di un sussidio, l'importo deve essere fissato nell'accordo (la Ripartizione lavoro suggerisce un importo di 600 euro lordi mensili)</p>
Assicurazione	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile
Orario di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Under 16: massimo 35 ore settimanali e 7 ore al giorno (2 giorni di riposo possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica, eccetto nei settori turismo, sport, arte e spettacolo) Under 18: massimo 40 ore settimanali (due giorni di riposo possibilmente consecutivi) Maggiorenni: possono essere richieste ore straordinarie
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> Da parte dell'azienda: in caso di comportamenti lesivi previa informazione al/la tutor incaricato/a dalla Ripartizione lavoro Da parte del/la tirocinante: previa informazione del/la tutor e dell'azienda

Contratto ferie

<ul style="list-style-type: none"> Trattasi di un contratto a tempo determinato con scopo formativo. Il fine è l'integrazione delle conoscenze teoriche fornite dalla scuola o dall'università con le esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro. L'attività deve possedere carattere formativo: i giovani devono essere impiegati in settori aziendali corrispondenti al corso scolastico frequentato e/o inseriti in quei settori aziendali dove possano acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori aziendali.*
<ul style="list-style-type: none"> età minima = 16 anni** e superamento della 1a superiore
<ul style="list-style-type: none"> un minimo di 6 settimane e un massimo di 14 settimane (da giugno a ottobre)
<ul style="list-style-type: none"> costituisce un rapporto di lavoro
<p>La retribuzione si attiene alla retribuzione secondo il contratto collettivo ed al grado di istruzione (secondo le seguenti percentuali calcolate sul livello di inquadramento di un/a dipendente qualificato/a):</p> <ul style="list-style-type: none"> 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola 75% per chi ha frequentato gli anni successivi 85% per chi frequenta corsi di studi universitari o similari
Assicurazione contro malattia, infortunio sul lavoro e per la pensione
<ul style="list-style-type: none"> Minorenni: al massimo 40 ore settimanali (2 giorni di riposo possibilmente consecutivi) Maggiorenni: possono essere richieste ore straordinarie
Possibile a seconda del settore (rispettando il preavviso stabilito dal contratto collettivo) oppure non possibile

* In caso non sussistano queste condizioni (p.es. in caso di attività meramente ripetitive), deve essere concluso un contratto di lavoro a termine di pieno valore. La retribuzione in questo caso è del 100% della tariffa prevista dal contratto collettivo nazionale per la relativa mansione.

** Per minorenni, l'accordo deve essere firmato anche da una persona che esercita la patria potestà.